



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

Ord. n. 658

Prot. n.

OGGETTO: MODIFICHE ALLA SOSTA ED ALLA CIRCOLAZIONE IN LARGO BOTTEGHELLE DAL 12
AL 22 SETTEMBRE 2024 PER INSEDIAMENTO OPERATORI SPETTACOLO VIAGGIANTE

IL DIRIGENTE

Premesso che in occasione delle Festività Mariane, in largo Botteghelle, dal 12 al 22 settembre 2024, si svolgeranno le attività di spettacolo viaggiante;

Ritenuto opportuno emanare giusta ordinanza per la regolamentazione della sosta e della circolazione nell'area interessata;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visti i D.D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e n. 610 del 16.09.1996;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.lgs. n. 267 del 18.08.00;

Visto l'art. 38 comma 3 del Cds;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

in largo Botteghelle

In viale Messina tra via Palermo e via Botteghelle

in via Enna

in via Siracusa tra via Alberto Gatto e via Palermo

in via Alberto Gatto tra viale Calabria e via Sbarre Inf.

In via Botteghelle di fronte l'istituto Larizza

Divieto di transito eccetto autorizzati

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione eccetto autorizzati

dalle ore 5,00 del 11/09/2024 alle ore 14,00 del 23/09/2024

La segnaletica sarà collocata in opera a cura e spese della società Castore spl.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

L'ordinanza è valida nei giorni e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;

entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;

entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il responsabile del servizio
ing. Scalo Domenico



Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco

